



Linee guida per lo svolgimento del Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) intra corso LM-51 e post lauream e della Prova Pratica Valutativa (PPV)

Art. 1 Definizione di tirocinio pratico valutativo (TPV)

Il TPV va inteso come un sistema di apprendimento e sviluppo di competenze professionali, finalizzato alla progressiva costruzione dell'appartenenza del laureato e della laureata alla propria comunità professionale. Tale sistema si fonda sul riconoscimento del valore formativo dell'esperienza diretta, assistita da professionisti/e esperti/e appartenenti alla stessa comunità professionale del/della tirocinante e, in particolare, rende possibile e facilita il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- consentire al/alla tirocinante, in modo propedeutico all'esame di abilitazione, di entrare in contatto con i contesti e le problematiche delle varie sfaccettature della professione di psicologo conosciute durante i percorsi formativi L-24 e LM-51, integrando conoscenze teoriche e conoscenze pratiche sotto supervisione;
- riflettere su conoscenze e attività concrete, sui sottostanti assunti teorico-disciplinari, nonché sulle relazioni tra questi due ambiti, apprendendo procedure collegate a conoscenze psicologiche, anche alla luce di temi inerenti alla deontologia professionale;
- iniziare a interagire con altre figure professionali, nel rispetto della specificità e dell'autonomia delle competenze, nonché dello status proprio di ciascuna.

Ai sensi di queste linee guida, e in armonia con la normativa vigente, si intende per:

- *TPV interno ed esterno pari a 10 CFU (250 ore)*: il tirocinio pratico valutativo da svolgersi durante i corsi di Scienze e tecniche psicologiche (classe L-24) oggetto della riforma attuale degli ordinamenti didattici;
- *TPV interno ed esterno pari a 20 CFU (500 ore)*: il tirocinio pratico valutativo da svolgersi durante i corsi di laurea magistrale abilitanti in Psicologia (classe LM-51 abilitante); le attività sono ripartibili come segue: fino a un massimo di 6 CFU (pari a 150 ore) da svolgersi in contesti interni all'università e da un minimo di 14 CFU (pari a 350 ore) a un massimo di 20 CFU (pari a 500 ore) da svolgersi presso qualificati enti esterni all'università e convenzionati con l'Università di Messina
- *TPV esterno pari a 30 CFU (750 ore)*: il tirocinio pratico valutativo da svolgersi a seguito della laurea magistrale in Psicologia non abilitante (classe LM-51 e 58/S); attività che riguardano la sola fase transitoria definita dal Decreto Interministeriale n. 567 del 20/06/2022 e che possono essere svolte in qualificati enti esterni convenzionati con le università entro un periodo massimo di 12 mesi.

Ogni tipo di TPV «si sostanzia in attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale. Tali competenze si riferiscono agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica» (DD.II. 567 e 654, 2022).

Art. 2 Commissione tirocini: componenti e compiti

La Commissione tirocini per i TPV è nominata dal Consiglio di CdS LM-51, dura in carica tre anni accademici, rinnovabili, ed è così composta:

- a) n. 3 docenti appartenenti ciascuno a uno dei SSD M-PSI afferenti ai CCddSS psicologici del DIMED, di cui uno con funzione di Presidente;
- b) n.1 rappresentante designato dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, su richiesta del Coordinatore del CdS LM-51 DIMED;
- c) n.1 unità di personale amministrativo indicato dal Coordinatore del CdS LM-51 DIMED.

La Commissione tirocini svolge i seguenti compiti:

- a) verificare se gli Enti e le Istituzioni che presentano richiesta di convenzione siano in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente;
- b) approvare i progetti formativi che rispondono ai criteri indicati nel presente documento;
- c) verificare il raggiungimento degli obiettivi indicati nei progetti formativi secondo i criteri qui esposti;
- d) supervisionare e approvare le attività svolte nell'ambito dei tirocini interni.

Il Presidente della Commissione tirocini certifica, a richiesta dell'interessato e con atto formale, le ore di attività didattica/formativa dei tutor dei soggetti ospitanti, purché svolte a seguito della stipula di regolare convenzione.

Tutte le riunioni della Commissione tirocini devono essere verbalizzate e sottoposte almeno annualmente all'approvazione del Consiglio di CdS LM-51.

Art. 3 Tipologie di Enti (pubblici e privati) presso i quali è possibile svolgere attività di TPV

Il TPV esterno deve essere svolto in contesti operativi presso enti qualificati e convenzionati con l'Università degli Studi di Messina. Queste attività sono svolte presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale. Se tali strutture non possono assicurare al loro interno l'adeguata ed effettiva disponibilità di servizi di psicologia e dei relativi tutor, il TPV può essere svolto interamente presso altri enti esterni dotati di personalità giuridica, rispondenti ai requisiti richiesti e convenzionati con l'Ateneo di Messina.

Le attività di TPV esterno **non possono** essere svolte:

- presso lo studio di un singolo psicologo libero- professionista;
- presso sedi universitarie;
- presso il posto di lavoro o presso un soggetto ospitante con cui il tirocinante ha rapporti di lavoro, anche autonomo, in quanto ciò comporta un conflitto di interessi;
- presso un soggetto ospitante in cui il tirocinante sta svolgendo il servizio civile.

Criteri per la stipula delle convenzioni degli Enti esterni per lo svolgimento del TPV

Sono criteri di selezione e accoglimento delle richieste di convenzione pervenute:

- la presenza delle funzioni e prestazioni di natura psicologia all'interno delle attività svolte dall'Ente o da un suo specifico settore;
- la presenza di psicologi (individuati come tutor) con la qualificazione e le funzioni di cui all'art. 8;
- la possibilità da parte del tirocinante di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per lo svolgimento della professione futura.

L'accettazione e lo svolgimento delle attività di TPV non devono essere subordinate a richieste di partecipazione ad attività formative che richiedano un onere economico per il tirocinante.

Per le competenze professionali e le attività del tutor si rimanda a quanto specificato agli artt. 5 e 20 del Codice Deontologico e alle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti.

Adempimenti degli Enti che richiedono la stipula di una convenzione

Gli Enti pubblici o privati (denominati soggetti ospitanti), che intendono convenzionarsi con l'Università degli Studi di Messina per consentire lo svolgimento del TPV, dovranno far pervenire alla Commissione tirocini:

- 1) il modulo contenente le finalità, la struttura organizzativa dell'Ente e i nominativi degli Psicologi con almeno 3 anni di iscrizione all'Albo degli Psicologi che dichiarano la disponibilità a svolgere le funzioni di tutor;
- 2) il modulo per la richiesta di convenzionamento (con allegata copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante);
- 3) il curriculum e/o la carta dei servizi;
- 4) lo statuto della struttura (se Ente privato).

La documentazione richiesta deve pervenire alla Commissione tirocini entro due mesi da quando si prevede di accogliere uno o più tirocinanti. La Commissione tirocini, valutata la congruità tra le finalità e i servizi offerti dall'Ente e gli obiettivi formativi previsti dal tirocinio, ne invierà comunicazione scritta agli uffici universitari di competenza per gli adempimenti amministrativi. Successivamente l'Ufficio Convenzioni invierà direttamente all'ente copia della convenzione di tirocinio pratico valutativo e avvierà la procedura amministrativa per la stipula della stessa.

Art. 4 Percorso di TPV: obiettivi e modalità di svolgimento delle attività

Il TPV previsto nel corso di laurea LM-51 abilitante (D. Interm. n. 654/2022) prevede una durata di almeno 500 ore (corrispondenti a 20 CFU) e un' articolazione di attività formative in due categorie:

- I. attività da svolgersi presso due strutture pubbliche del SSN e/o qualificati enti convenzionati con l'Ateneo di Messina (min 14 CFU pari a 350 ore – max 20 CFU corrispondenti a 500 ore) garantendo continuità nei tempi e coerenza nel progetto formativo; è preferibile entrare in contatto con più di un'area formativa della psicologia.
- II. attività da svolgersi in strutture di Ateneo (max 6 CFU pari a 150 ore), purché eroganti servizi psicologici ai sensi delle definizioni interministeriali di attività di TPV in termini di contenuti e obiettivi (possono essere strutture dipartimentali, servizi interdipartimentali, servizi di Ateneo) dove tutor è un docente o ricercatore dell'Ateneo di SSD M-PSI afferente al CdS LM-51, anche privo di iscrizione all'Ordine degli Psicologi.

A ogni CFU riservato al TPV corrispondono almeno 20 ore di attività formative professionalizzanti e non oltre 5 ore di attività supervisionata di approfondimento (per un numero complessivo di 25 ore). Gli studenti frequentanti il corso di laurea LM-51 abilitante svolgono le attività di TPV durante il loro percorso di studi così come previsto dal piano formativo; possono scegliere di svolgere le proprie ore formative totalmente presso enti esterni o suddividendo le attività tra le suddette categorie nei termini e le modalità previste.

Il progetto formativo alla base dell'esperienza di TPV deve favorire da parte del tirocinante l'integrazione delle conoscenze, l'esercizio delle abilità acquisite, la sperimentazione dei futuri ruoli lavorativi, la riflessione e discussione delle attività proprie e altrui e la formazione di competenze deontologiche e professionali necessarie per prepararsi all'esercizio autonomo della professione di psicologo. In particolare, secondo l'art. 2, c. 10 del D. Interm. n. 654/2022, il progetto formativo deve contenere attività mirate a favorire l'acquisizione di competenze finalizzate:

- a) alla valutazione del caso;
- b) all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
- c) alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze empiriche;
- d) alla valutazione di processo e di esito dell'intervento;
- e) alla redazione di un report;
- f) alla restituzione all'utente (o paziente, cliente, istituzione, organizzazione);
- g) allo stabilire adeguate relazioni con l'utente (o paziente, cliente, istituzione, organizzazione);
- h) allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
- i) alla comprensione dei profili giuridici/etici/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

Per gli studenti che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in psicologia presso l'Ateneo di Messina in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti (LM-51 & 58/S), il TPV prevede una durata di minimo 750 ore (30 CFU), che si devono completare indicativamente entro 12 mesi dalla data di avvio (D. Interm. 567/2022). Si tratta di attività che devono svolgersi in toto in strutture esterne all'Università, quali strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se tali strutture non possono assicurare l'adeguata ed effettiva disponibilità al loro interno di servizi di psicologia e dei relativi tutor, il TPV può essere svolto interamente presso gli altri enti convenzionati con l'Università.

L'impegno settimanale del TPV deve essere non superiore a 25 ore, distribuite possibilmente in 5 giorni settimanali per non più di 5h ore al giorno.

Art. 5 Adempimenti per avviare il TPV

Presentazione delle domande: la richiesta tramite modulo predisposto, completa di tutta la documentazione, va presentata alla Segreteria tirocini del CdS *Psicologia clinica e della salute nel ciclo di vita* nei termini previsti da specifico avviso pubblicato. Lo studente deve indicare la sua preferenza per la/le sedi di svolgimento del tirocinio (interno o esterno), la cui assegnazione definitiva è subordinata alla graduatoria degli ammessi al tirocinio.

- *Studenti primo anno:* la domanda può essere presentata dopo la prima sessione (gennaio/febbraio) degli esami di profitto previo raggiungimento di almeno 8 CFU nelle modalità e nei tempi indicati in apposito avviso pubblicato; lo svolgimento delle attività è previsto dal 1° marzo in poi;
- *Studenti secondo anno:* la domanda può essere presentata dopo la terza sessione (settembre) degli esami di profitto del primo anno e dopo avere concluso il tirocinio del primo anno, nelle modalità e nei tempi indicati in apposito avviso pubblicato; lo svolgimento delle attività è previsto dal 2 novembre in poi.

Graduatoria degli ammessi al tirocinio: viene stilata una graduatoria sulla base dei CFU acquisiti dallo studente (corrispondenti agli esami sostenuti e registrati nella carriera on-line) al momento della presentazione della domanda. Qualora lo stesso Ente fosse richiesto da un numero di studenti eccedente il numero di posti disponibili, la graduatoria sarà redatta in base al numero di CFU. A parità di CFU verrà data priorità allo studente con la media di voti più alta ed eventualmente al più giovane. Gli studenti, la cui richiesta non sia stata accolta, saranno assegnati ad altro Ente. Il Presidente della Commissione approva la graduatoria degli ammessi.

Assegnazione dell'Ente. Prima dell'avvio delle attività, gli studenti che avranno presentato regolare domanda e saranno inseriti in graduatoria verranno convocati per partecipare a un apposito incontro durante il quale verranno illustrate le procedure e le modalità di svolgimento del tirocinio. Si procederà contestualmente alla pubblicazione della graduatoria dei candidati ammessi al tirocinio e all'assegnazione della sede per lo svolgimento delle attività.

Progetto formativo (solo per tirocinio esterno). Il predisposto modulo dovrà essere presentato in originale, compilato a cura del tutor seguendo le indicazioni previste all'art. 4 di queste linee guida, timbrato e firmato dall'Ente ospitante. La graduatoria sarà oggetto di approvazione definitiva al momento della valutazione di tutti i progetti formativi degli studenti ammessi. La mancata presentazione del Progetto formativo nei tempi fissati comporterà l'esclusione dalla graduatoria.

Il richiedente deve far pervenire alla Commissione tirocini la seguente documentazione:

1. Domanda di tirocinio debitamente compilata e controfirmata dallo psicologo che svolgerà funzioni di tutor.
2. Progetto Formativo debitamente compilato e firmato dal responsabile/rappresentante legale dell'Ente ospitante.

La documentazione richiesta deve pervenire alla Commissione tirocini in base agli avvisi periodicamente pubblicati sul sito istituzionale del CdS; controfirmata dal tutor, deve contenere la sua contestuale dichiarazione di non seguire più di 5 tirocinanti nello stesso periodo.

Art. 6 Adempimenti per concludere il TPV e criteri di approvazione delle attività svolte

Il TPV si conclude una volta completate le ore rendicontate in un apposito libretto, mediante il quale il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze acquisite ed esercitate dal tirocinante. La frequenza delle ore attestate deve essere pari al 100% di quelle previste. Il TPV è concluso mediante il conseguimento di un giudizio d' idoneità inserito nella relazione finale.

Lo studente che consegue una valutazione negativa ripete la parte di TPV per la quale non ha acquisito il predetto giudizio d' idoneità fino al suo conseguimento. Ciò è propedeutico ai fini della partecipazione alla prova pratica valutativa abilitante alla professione. Resta, comunque, salvo il riconoscimento della parte di attività professionalizzanti effettuate durante il corso di studio della classe L-24 e valutate positivamente.

Alla fine dell'attività di tirocinio, il tirocinante dovrà presentare alla Commissione tirocini i seguenti documenti:

- 1) dichiarazione finale del tirocinante delle attività svolte, con annessa copia del documento di riconoscimento;
- 2) relazione del tutor in conformità del format attestante le competenze acquisite da parte del tirocinante, con giudizio finale che attesti l' idoneità di tirocinio;
- 3) registro delle attività;
- 4) questionari anonimi compilati dall' ente e dal tirocinante.

Considerato che il tirocinio sarà svolto in due periodi (10 CFU al primo anno e 10 CFU al secondo anno) presso due strutture differenti, ciascun tutor dovrà esprimere il giudizio di idoneità per il proprio periodo di competenza. Il TPV è superato mediante il conseguimento di entrambi i giudizi di idoneità.

Riconoscimento dei CFU del tirocinio. L'accreditamento dei CFU previsti dal piano degli studi per il tirocinio curriculare avviene secondo la procedura on-line dell'Ateneo, previa prenotazione entro i termini stabiliti dal calendario didattico di Dipartimento e nei periodi (appelli) previsti per gli esami di profitto. La mancata prenotazione on-line comporterà il rinvio della registrazione dei CFU alla sessione successiva secondo il calendario didattico.

Per gli altri adempimenti, il tirocinante dovrà seguire le indicazioni degli uffici universitari di competenza.

Art. 7 Norme comportamentali del tirocinante

I tirocinanti svolgono attività sotto la responsabilità di un tutor psicologo e non possono essere utilizzati dall' Azienda/Ente in sostituzione di personale dipendente o come risorsa aggiuntiva.

Il tirocinante è tenuto a:

- 2) mantenere un atteggiamento e un comportamento congrui alla professione per la quale sta svolgendo il tirocinio;
- 3) approfondire la conoscenza del Codice Deontologico delle Psicologhe e degli Psicologi Italiani, uniformando progressivamente il suo comportamento all' insieme delle sue regole e dei principi che lo ispirano;
- 4) rispettare i principi della privacy e della riservatezza (L. 675/1996);
- 5) rispettare i regolamenti disciplinari e le misure organizzative, di sicurezza e di igiene sul lavoro dell'Ente presso cui svolge le attività di tirocinio;
- 6) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati, rispettando l' ambiente di lavoro e le esigenze dell' attività istituzionale;
- 7) seguire le indicazioni professionali del tutor.

Il tirocinante è tenuto al rispetto scrupoloso di quanto indicato nel presente documento.

In caso di inosservanza delle disposizioni o di mancanze etico-deontologiche da parte del tirocinante, l' Azienda/Ente potrà adottare eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell' autorizzazione del tirocinio. Di ogni provvedimento adottato, l' Azienda/Ente si impegna a dare immediata e motivata comunicazione all' Università.

Qualora il tirocinante ritenga che l' esperienza in corso non rispetti le condizioni indicate nella

Convenzione stipulata tra Università e l'Azienda/Ente e, in particolare, che non sia sufficientemente tutelato il suo diritto all'apprendimento, egli ha la possibilità di segnalare, entro il primo terzo del monte ore da svolgere, la situazione alla Commissione tirocini, che, dopo avere effettuato le opportune verifiche, valuterà come intervenire per il trasferimento del tirocinante.

Art. 8 Qualificazione e funzioni dello psicologo tutor dei TPV esterni

Il tutor di tirocinio è uno psicologo iscritto all'Albo (sez. A) da almeno tre annualità, intese come numero di anni per i quali è stata pagata l'iscrizione all'Ordine (ad esempio, se mi sono iscritto/a all'ordine a dicembre 2022 ho già maturato un'annualità). ***I medici e gli/le psichiatri/e, anche se sono specializzati/e in psicoterapia, NON possono svolgere il ruolo di tutor.*** I professionisti individuati come tutor devono intrattenere con l'Ente/Azienda un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti; devono svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo con, di norma, un impegno orario non inferiore a 15 ore settimanali. Al tutor, per l'intera durata della quota di tirocinio di cui è tutor, spettano le seguenti funzioni: a) introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale; b) verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni a integrazione dell'esperienza; c) valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza. In particolare, si richiama quanto previsto dalle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti. Ciascun tutor potrà seguire non più di 5 tirocinanti contemporaneamente, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera. Limite derogato nel caso in cui i tempi di inizio e termine dei tirocini siano sfalsati e la sovrapposizione fra tirocinanti in carico sia limitata nel tempo (fino a un massimo di 15 giorni).

Art. 9 Accesso alla Prova Pratica Valutativa

Il giudizio di idoneità per tutte le parti di TPV svolto dà accesso alla prova pratica valutativa (PPV) abilitante alla professione di psicologo.

Per gli studenti iscritti alla LM-51 abilitante alla professione, essa è parte della prova finale di conseguimento del titolo, di cui la discussione della tesi costituisce la seconda parte. La PPV precede la discussione della tesi di almeno **30 giorni** e può essere svolta anche quando al completamento del curriculum mancano non più di due esami.

Per coloro che hanno conseguito la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti e hanno ottenuto il giudizio di idoneità al TPV esterno post lauream di 30 CFU la PPV è annualmente (due sessioni) organizzata dall'Università, che emana apposito bando.

Tutte le commissioni giudicatrici di PPV hanno composizione paritetica di almeno quattro membri: due docenti universitari di discipline psicologiche, uno dei quali con funzioni di Presidente, designati dall'Ateneo e due professionisti designati dall'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, iscritti da almeno cinque anni al relativo Albo.

La PPV, sia essa parte della prova finale di conseguimento del titolo, sia essa prova dopo il TPV post lauream, è unica, verte sulle attività svolte durante il TPV, sui legami tra teorie/modelli e pratiche professionali, nonché su aspetti di legislazione e deontologia professionale.

Oggetto della valutazione sono le competenze relative alla capacità di mettere in evidenza i legami tra teorie/modelli e pratica svolta durante il tirocinio e sulla conoscenza del codice deontologico degli psicologi.

La valutazione della PPV intra corso, propedeutica alla discussione della tesi, è di idoneità/non idoneità.

La valutazione della PPV successiva al TPV post lauream prevede una votazione massima di 100 punti e l'abilitazione è conseguita con una votazione di almeno 60/100 (D.Interm. 564/2022).